



Avviso 2-2009

Promozione di attività formative per il conseguimento dei requisiti di professionalità ex DM n. 79 del 15 maggio 2007

“Previdenza Complementare”

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, pubblica il presente Avviso per promuovere Piani individuali diretti al conseguimento dei requisiti di professionalità ex DM n. 79 del 15 maggio 2007.
- 1.2. L'Avviso avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Risorse finanziarie e importo del finanziamento

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 4.000.000,00 (quattro milioni di Euro).
- 2.2. Nel caso in cui la richiesta complessiva delle risorse dei Piani ammessi a finanziamento superi la disponibilità economica del presente Avviso, il Fondo si riserva la possibilità di finanziare a scorrimento con ulteriori risorse, previo parere tecnico dei Comitati di Comparto.
- 2.3. L'importo massimo del finanziamento erogabile per ogni singolo Piano Individuale, comprensivo dell'IVA, è di 3.600,00 (tremila e seicento) euro. *Escluse le spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggi) per un massimale di euro 1.000/00.*

3. Accordo sindacale

- 3.1. Per la presentazione dei Piani avranno valore gli Accordi Nazionali sottoscritti dalle parti Sociali.
- 3.2. Le Imprese dovranno documentare al Fondo il rispetto di quanto richiesto dai medesimi Accordi.

4. I Soggetti Presentatori

- 4.1. Possono presentare i Piani individuali i Datori di lavoro per i propri lavoratori/trici, purché risultino aderenti al Fondo al momento della presentazione del Piano e fino alla conclusione della rendicontazione.

5. I Destinatari delle attività formative

- 5.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti, indicati dall'Azienda e dalle OO.SS..

6. Gli Enti Erogatori della Formazione

- 6.1. I corsi professionalizzanti corrispondenti ai Piani Individuali, nel rispetto del DM 79/07, debbono essere promossi ed organizzati da facoltà universitarie, nel rispetto del Decreto sopra nominato.

7. Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

- 7.1. I corsi professionalizzanti corrispondenti ai Piani Individuali, nel rispetto del DM 79/07 e dell'Accordo Nazionale citato al punto 3, devono avere i seguenti requisiti:
- a) una durata di almeno semestrale;
 - b) un'articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
 - c) un numero totale di ore di insegnamento non inferiori a 150 ore;
 - d) una durata della formazione a distanza non superiore del 20% del monte ore totale di formazione e comunque dovrà essere erogata secondo le indicazioni del Decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e relativo allegato tecnico;
 - e) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore;
 - f) previsione di una prova finale ad esito con attestazione certificante la rispondenza delle attività espletate secondo quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e);
 - g) composizione numerica delle aule compatibile con il raggiungimento degli obiettivi didattici e, auspicabilmente, non superiori a 25 unità.

8. Modalità e termini per la presentazione

- 8.1. I Piani individuali non sono soggetti alla procedura di presentazione ma esclusivamente alla procedura di rendicontazione.
- 8.2. Le aziende dovranno comunicare ad FBA, tramite e-mail (avviso209@fondofba.it), il

numero dei dipendenti partecipanti al corso e il relativo impegno economico.

9. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

9.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel Regolamento per la gestione dei Piani Formativi, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

10. Termine delle attività formative

10.1. Le attività formative dovranno terminare entro 12 mesi dall'inizio delle attività cursuali.

11. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

11.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.

12. Aiuti di Stato

12.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, modificato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01.

13. Informazioni

13.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: avviso 209@fondofba.it

14. Disposizioni finali

14.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

15. Altre informazioni

15.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

15.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

15.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

1. i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
2. le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
3. il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
4. i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

15.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma, e-mail: info@fondofba.it.

Publicato nel sito di FBA il 3 agosto 2009

Aggiornato il 3 dicembre 2009 Ver. 2